

Commissione Tributaria Regionale Roma Sezione IX
Sentenza n. 3937 del 9 dicembre 2020

SENTENZA

- sull'appello n. 6808/2018 - depositato il 12/09/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 3101/2018 Sez:42 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA

contro:

xxx

proposto dall'appellante:

COMUNE DI ROMA
VIA OSTIENSE 131 00100 ROMA RM

Atti impugnati: DINIEGO RIMBORSO IMU

IN FATTO

Con sentenza n. 3101/42/18, depositata il 6 febbraio 2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sez. 42, accoglieva, condannando il Comune al pagamento delle spese, liquidate in Euro 6.400,00, il ricorso proposto dalla S.S. avverso il silenzio-rifiuto formatosi, ai sensi dell'art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, sull'istanza di rimborso presentata il 15 giugno 2016 al Comune di Roma relativamente alla somma complessiva di Euro 325.998,92, versata a titolo di IMU e TASI per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013 e per gli anni d'imposta 2014 e 2015, con riguardo all'immobile di proprietà della ricorrente sito in R., alla via xx, nel complesso immobiliare di xx, costituito dal fabbricato distinto dal codice xx, occupato abusivamente e mediante violenza sulle cose da circa 500 persone che vi avevano fatto irruzione il 12 ottobre 2013, ivi permanendo per gli anni d'imposta in questione.

Parte ricorrente, premesso che l'immobile de quo, destinato a uffici, era stato fortemente danneggiato dagli occupanti abusivi che l'avevano di fatto adibito ad uso residenziale, censurava: 1) il difetto dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'IMU e della TASI perché esse sarebbero collegate, tra gli altri, al presupposto costituito dal possesso di beni immobili il quale, in materia tributaria, andrebbe inteso in senso sostanziale come riconducibile all'effettiva disponibilità dello stesso, quale manifestazione della capacità contributiva, cosa che nel caso di specie sarebbe inesistente a causa della perdita da parte della proprietaria di qualsiasi prerogativa circa la disponibilità del bene a seguito dell'occupazione patita; 2) l'assenza dei requisiti per l'applicazione dell'IMU anche alla luce della giurisprudenza formatasi in materia di ICI e recepita nel diritto positivo; 3) in via subordinata, la sopravvenuta trasformazione di fatto e abusiva della destinazione urbanistica dell'immobile, con modifica della base imponibile intervenuta a seguito dell'occupazione; 4) in ulteriore subordine, l'applicazione al caso de quo della disciplina prevista per le unità immobiliari inagibili con conseguente diritto al rimborso parziale.

Il primo giudice perveniva alla decisione favorevole alla contribuente sul rilievo che, essendo incontestata l'occupazione abusiva della proprietà della ricorrente dal 12 ottobre 2013, quest'ultima non avesse avuto, per il periodo d'interesse, la materiale disponibilità del bene controverso né lo avesse

posseduto "solo animo", non avendo avuto la possibilità di ripristinare il rapporto materiale con la cosa quando lo avesse voluto; tale impossibilità di ripristinare il rapporto materiale col bene immobile determinato dall'occupazione abusiva, sussistendo invece l'impiego uti dominus dell'immobile da parte di chi ne era occupante, faceva venir meno - secondo la C.T.P. - il presupposto delle pretese tributarie azionate dal Comune di Roma per cui andava accolta la domanda della ricorrente volta ad ottenere la dichiarazione del difetto dei requisiti di applicazione dell'IMU e della TASI per i periodi e per l'immobile suindicati, con conseguente diritto dell'istante al rimborso delle somme già versate.

Con atto depositato il 12 settembre 2018 ha proposto appello il Comune di Roma.

Nel gravame si sostiene che l'avvenuta occupazione abusiva dell'immobile non avrebbe fatto venir meno il presupposto impositivo di IMU e TASI perché non avrebbe determinato la perdita del diritto di proprietà e, dunque, del possesso della cosa, come definito dall'art. 1140 c.c.

Con un secondo motivo si lamenta l'erroneità della sentenza appellata laddove ha condannato il Comune alle spese di lite.

Con atto depositato il 31 ottobre 2018 ha controdedotto la società sostenendo l'infondatezza dell'appello di cui si chiede il rigetto con vittoria di spese.

La causa è stata trattata il 22 ottobre 2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non può essere accolto.

Il motivo di appello con il quale si sostiene la fondatezza della pretesa impositiva è da rigettare.

Occorre premettere che, in fatto, non è contestata da parte appellante la deduzione della contribuente secondo cui si tratterebbe di immobile illecitamente occupato da ignoti a far tempo dal 12 ottobre 2013 e di cui l'abusiva occupazione persisterebbe nonostante le denunce fatte dalla società per tornare nella disponibilità del bene e nonostante un decreto di sequestro preventivo dell'immobile disposto dall'Autorità Giudiziaria, rimasto ineseguito per ragioni di ordine pubblico benché la società ne abbia sollecitato l'esecuzione.

Ciò posto, poiché nel caso di specie non emerge alcun elemento di prova che consenta di ricondurre, direttamente o indirettamente, ad azioni od omissioni della contribuente l'attuale situazione di concreta, assoluta indisponibilità dell'immobile, tanto più considerando il numero (circa 400) delle persone che contemporaneamente avrebbero dato inizio all'occupazione, ritiene la Commissione che, pur dovendosi convenire con il Comune appellante circa il fatto che il presupposto impositivo di IMU e TASI sia la titolarità del diritto reale e non la disponibilità del bene, debba nella fattispecie trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui in tema di conservazione del possesso o della detenzione "solo animo", è necessario che il possessore (o il detentore) abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa quando lo voglia, con la conseguenza che qualora tale possibilità sia di fatto preclusa da altri o da un'obiettiva situazione dei luoghi, il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione) (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9226 del 04/05/2005)"" (Cass., Sez. 5, 20 marzo 2015, n. 5626, Rv. 635192; conf. Sez. 2, 29 gennaio 2016, n. 1723, Rv. 638592, che specifica come il possesso (o la detenzione) "si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa" nonché Sez. 5, 31 ottobre 2017, n. 25938; tra i giudici di merito, C.T.P. Roma 25506/42/17, 6532/17/17, 5294/13/2020; C.T.P. Genova 220/4/2019; C.T.R. Lombardia 220/4/2019; C.T.R. Lazio 419/10/20).

Un tale esito interpretativo appare, del resto, meglio rispondente ai principi costituzionali fissati dall'art. 53 Costituzione tanto più ove si consideri, sul piano sistematico, che lo stesso legislatore ha valorizzato l'importanza della piena disponibilità dei beni laddove, in materia di misure di prevenzione, ha stabilito con l'art. 51, comma 3 bis del D.Lgs. n. 159 del 2011, con effetto dal 1 gennaio 2014, che "Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi".

Il motivo di appello con il quale il Comune contesta la condanna alle spese è inammissibile per genericità, posto che con esso viene soltanto sollecitata la condanna alle spese di controparte per entrambi i gradi di giudizio nella prospettiva di un accoglimento del gravame, senza quindi dedurre critiche specifiche alla regolamentazione delle spese operata dalla C.T.P.

In applicazione del criterio della soccombenza, al rigetto dell'appello consegue la condanna di parte appellante al pagamento delle spese del grado.

Tali spese, considerato che il quadro normativo offre oggettivi margini di opinabilità rispetto alle peculiarità che connotano la fattispecie in esame, vengono liquidate in complessivi Euro 3.000,00..

P.Q.M.

Rigetta l'appello e condanna l'Ufficio/Comune di Roma appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in Euro 3.000,00.

Roma, il 22 ottobre 2020.